

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 15

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

(Relatore DE CARLO)

approvata nella seduta dell'8 gennaio 2025

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2020/2220 PER QUANTO RIGUARDA MISURE SPECIFICHE A TITOLO DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR) PER FORNIRE ASSISTENZA SUPPLEMENTARE AGLI STATI MEMBRI COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI – (COM(2024) 495 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza l'8 gennaio 2025

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i> 3
-------------------------------	---------------

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (COM(2024) 495 definitivo);

premesso che:

gli eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, di crescente intensità e ormai assolutamente imprevedibili, danneggiano significativamente il valore della produzione agricola e forestale unionale coinvolgendo, ogni volta, una platea più numerosa di comunità rurali e di aziende agricole e forestali;

le recenti calamità naturali che hanno interessato l'Europa centro-orientale e meridionale, le alluvioni che hanno colpito la pianura padana nell'anno 2023 e la comunità valenciana negli scorsi mesi sono solo alcuni dei fenomeni catastrofali più noti, che hanno devastato intere regioni, messo a rischio la popolazione residente ed evidenziato la vulnerabilità del sistema agroalimentare europeo, distruggendo gran parte del potenziale produttivo agricolo e forestale e determinando un'enorme perdita di reddito;

gli strumenti di sostegno agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo messi a disposizione nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) 2023-2027 non sono sufficienti a sostenere agricoltori e silvicoltori negli sforzi di ricostruzione ed è pertanto necessario fornire loro una ulteriore assistenza;

alla luce di tali circostanze, le Istituzioni europee hanno approvato la proposta in esame al fine di proporre una nuova misura di assistenza supplementare in favore degli Stati membri colpiti da calamità naturali e di consentire loro una maggior flessibilità in relazione alla soglia di non regressione;

la proposta in oggetto è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 23 dicembre 2024, divenendo il regolamento (UE) 2024/3242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024;

considerato che:

la nuova misura, finanziata dal FEASR ed attuata nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, si configura come un sostegno eccezionale in conseguenza delle rilevanti perdite di reddito che gli agricoltori, i

silvicoltori e le imprese rurali devono fronteggiare a seguito delle calamità naturali verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024;

eventi catastrofici di estrema gravità si sono tuttavia verificati anche nell'anno 2023;

secondo la proposta di regolamento il sostegno, erogato in forma forfettaria, è versato entro il 31 dicembre 2025 in base alle domande approvate dalle autorità competenti entro il 30 giugno 2025;

tale termine temporale potrebbe tuttavia apparire di difficile attuazione, considerata la necessità di modificare i programmi di sviluppo rurale;

la misura di sostegno introdotta dovrebbe estendersi ai danni derivanti alle aziende zootecniche in conseguenza della diffusione di malattie oltre che dal deterioramento delle strutture;

risulta urgente implementare le nuove disposizioni contenute nel citato regolamento (UE) 2024/3242;

esprime una valutazione favorevole, nell'auspicio che le Istituzioni coinvolte nella fase di attuazione tengano conto dei seguenti aspetti:

1. la finalità della misura eccezionale introdotta andrebbe integrata con la necessità di intervenire a fronte delle ingenti perdite di reddito, oltre che del potenziale produttivo interessato, da parte dei soggetti beneficiari;

2. all'articolo 1, paragrafo 3, capoverso « Art. 6-*bis* », comma 2, andrebbero inclusi i danni derivanti dal danneggiamento del patrimonio zootecnico e in particolare dalla diffusione di malattie animali come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *i*), del regolamento (UE) 1305/2013;

3. si monitorino le scadenze previste dal regolamento, eventualmente valutando di prorogare, di ameno sei mesi, il termine del 30 giugno 2025 per l'effettuazione delle istruttorie da parte delle autorità competenti.